

COMUNE DI MARTIRANO

PROV. DI CATANZARO

Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 15 Del 23/10/2020	OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ESERCIZIO 2020 – CONFERMA PERCENTUALE IN VIGORE.
---------------------------------------	--

L'anno **Duemilaventi** in Martirano il giorno **ventitre (23)** del mese di **Ottobre dalle ore 18,05 a seguire**, regolarmente convocato, con avviso prot. n. 2428 del 16/10/2020, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta **Pubblica Sessione Ordinaria Di 1^ Convocazione** nella **Sala Consiliare**, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i Signori consiglieri:

	CONSIGLIERI	PRES.	ASS.
1	BARTOLOTTA FRANCESCO Sindaco	X	
2	CARULLO PIERO	X	
3	CALIGIURI MARIO		X
4	BARTOLOTTA PASQUALE	X	
5	AIELLO ANTONELLO	X	
6	STRANGES DIEGO LUCA	X	
7	SCALESE GIOVANNA Presidente del Consiglio	X	
8	FOLINO DANIEL		X
9	VENTO MAURIZIO		X
10	SCALESE GINO		X
11	MARINO GIUSEPPE VITTORIO		X

Assegnati: 11

In carica: 11

Presenti n. 06

Assenti n. 05

Partecipa con funzione consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e verbalizzazione (art.97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) il **Segretario Comunale Dott.ssa Rosetta Cefalà**.

Il Presidente del Consiglio Sig.ra Giovanna Scalese, preliminarmente:

constatato che tutti i presenti sono muniti dei dispositivi di protezione individuale e disposti assicurando tra di loro la distanza ben oltre quella minima di un metro, prescritta dalle disposizioni governative in materia di emergenza sanitaria da COVID-19, per ultimo il D.PCM 18/10/2020 ed il Decreto del Ministero della P.A del 19/10/2020 e nel rispetto del decreto sindacale n. 1/2020;

del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;

del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

Visto inoltre l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, il quale testualmente recita:

11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli

stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

Richiamato l'articolo 151 1° comma del D.lgs. 267/00 il quale recita testualmente:

“Gli enti locali ispirato la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni di bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato- città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”;

Richiamato L'art.1, comma 169, della legge n° 296 del 2006, il quale prevede che “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

VISTI:

- il D.M. Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli Enti Locali, successivamente differito al 30 aprile 2020 per effetto del D.M. Ministero dell'Interno del 28 febbraio 2020 pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020, e ulteriormente differito al 31 maggio 2020 per effetto del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 pubblicato in G.U. n. 70 del 17 marzo 2020, autorizzando sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;
- l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, a seguito della conversione in legge n. 27 del 24/04/2020, dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione “della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze”;
- il D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio), convertito in L. 17/07/2020 n. 77, anch'esso riconducibile all'emergenza sanitaria da covid-19, il cui art. 138 ha differito ulteriormente al 30.09.2020, per gli enti locali il termine per deliberare il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2020;

- **il** Decreto del Ministro dell'Interno 30 settembre 2020 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 244 del 2 ottobre 2020), d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con cui è stato disposto il differimento al 31 ottobre 2020 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli enti locali;

Visto il vigente disposto dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, a mente del quale *"... A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ..."*;

Richiamata la propria precedente deliberazione **n. 3 del 31/03/2019, con la quale è stata prevista un'aliquota unica in misura pari allo 0,60%** con una soglia di esenzione del pagamento per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore a 10.000,00 euro;

Tenuto conto che il gettito previsto a titolo di addizionale comunale IRPEF sulla base del regolamento di cui sopra, ammonta a circa €. 26.848,00, determinato secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il D.Lgs. 118/2011;

Ritenuto di dover confermare per il 2020 le aliquote vigenti;

Tenuto conto che il gettito dell'addizionale IRPEF per l'anno d'imposta 2020, sulla base delle norme regolamentari, e con l'applicazione dell'aliquota pari a 0,60% possa quantificarsi in via presuntiva in Euro 26.848,00 ;

Richiamato il decreto sindacale n. 03 del 29/06/2016 con il quale veniva affidata al Vice Sindaco, nominato ai sensi della Legge 448/2000 art.53 e s. m. i., la responsabilità del Servizio Finanziario di questo Ente;

Acquisito il parere favorevole espresso, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, dal Responsabile del servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, nel testo come sostituito dall'art. 3, comma 1° - lett. b) del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 07/12/2012 n. 213;

Acquisito il parere dell'organo di revisore, giusto verbale n. 14 del 05.10.2020 acquisito al prot.n. 2353 del 06.10.2020, **allegato sub. A)** , reso ai sensi dell'art.239 comma 1 lettera b)del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267- T.U.E.L., così come modificato dall'art.3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

Visto D.L. n.201/2011, convertito con modifiche ed integrazioni in L. 214/2011;

Visto il D.L. n.138/2011 convertito in L. n.148/2011;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Visto l'art.42, comma 2°- lett.f) del già richiamato D.Lgs n.267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale circa l'approvazione del presente atto;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Udita la relazione illustrativa del Presidente del C.C. , seguita dagli interventi dei consiglieri;

Ritenuto dover provvedere in merito;

Eseguita la votazione,

Con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano da n. 06 consiglieri votanti su n. 06 presenti di n. 11 assegnati ed in carica,

DELIBERA

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

1. **Confermare per l'anno 2020** l'applicazione dell'addizionale comunale all'Irpef, nella misura di **0,60** punti percentuali già stabilita con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3/2019 con una soglia di esenzione del pagamento per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore a 10.000,00 euro.
2. **Trasmettere** la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro i termini specificati all'art.13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011.
3. **Demandare** al Responsabile del Servizio Tributi gli adempimenti conseguenziali.
4. **Pubblicare** il presente Regolamento all'Albo on line del Comune e permanentemente sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere in merito,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione unanime favorevole resa per alzata di mano da n. 06 consiglieri votanti su n. 06 presenti di n. 11 assegnati ed in carica,

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del D.lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to Giovanna Scalese

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Rosetta Cefalà

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, sostituito dall'art. 147-bis, comma 1, della Legge N° 213/2012, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Il Vice Sindaco (Carullo Piero)

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, sostituito dall'art. 147-bis, comma 1, della Legge N° 213/2012, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Il Vice Sindaco (Carullo Piero)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

la presente deliberazione:

- (X) è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale on-line per 15 giorni consecutivi con decorrenza 04/11/2020 (art. 124, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000).
() diviene esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione all'albo pretorio comunale on-line (art. 134, comma 3, D. Lgs. N° 267/2000).
(X) è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. N° 267/2000).
Martirano, 04/11/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Rosetta Cefalà

Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/1993.